

Legge regionale 10 luglio 2026, n. 22

Misure per la riduzione dell'inquinamento da sostanze poli-e perfluoroalchiliche (PFAS).

(BURC n. 146 del 13 luglio 2026)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Calabria, in attuazione del principio di precauzione e nell'ambito delle proprie competenze, riconosce come priorità strategica il contrasto all'inquinamento da sostanze poli- e perfluoroalchiliche (PFAS), a tutela della salute pubblica, della sicurezza alimentare, della qualità delle risorse idriche e della salubrità degli ecosistemi presenti nel territorio della Regione Calabria.
2. La Regione Calabria, nel rispetto della normativa nazionale, regionale e dell'Unione europea vigente in materia, disciplina il monitoraggio e il controllo degli scarichi contenenti sostanze poli- e perfluoroalchiliche (PFAS) e definisce i valori limite di emissione (VLE) allo scarico per le sostanze PFAS.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, per sostanze poli- e perfluoroalchiliche (PFAS) si intendono i composti organici contenenti almeno una unità perfluoroalchilica ($-C_nF_{2n-}$), lineare, ramificata o ciclica, in cui almeno un atomo di carbonio sia completamente fluorurato, conformemente alla definizione operativa dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e alla classificazione adottata dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica, nel territorio della Regione Calabria, alle tipologie di scarico in acque superficiali, sia di titolarità pubblica sia privata, nell'ambito delle competenze regionali, ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale) in materia di definizione di valori limite di emissione diversi da quelli previsti dall'Allegato 5 alla Parte Terza del medesimo decreto. I valori limite di emissione per le sostanze poli- e perfluoroalchiliche (PFAS) da rispettare per tali scarichi sono quelli stabiliti nell'Allegato A della presente legge.
2. L'individuazione delle sostanze da monitorare negli scarichi si basa su valutazioni che considerano, tra l'altro:
 - a) l'attività produttiva;
 - b) le caratteristiche delle materie prime e dei materiali utilizzati;
 - c) l'origine, le caratteristiche e i quantitativi dei rifiuti eventualmente trattati;
 - d) i riscontri ottenuti sulla presenza delle sostanze di interesse nei corpi idrici recettori.
3. Sono considerate prioritarie, ai fini dell'attivazione dei controlli, le seguenti categorie di

impianti:

- a) impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), rientranti nelle seguenti categorie dell'[Allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006](#): "2. Produzione e trasformazione di metalli: 2.6"; "4. Industria chimica: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5"; "6. Altre attività: 6.1, 6.2, 6.3, 6.7, 6.10, 6.11;";
 - b) discariche e impianti di gestione rifiuti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), come annoverati nell'[Allegato VIII alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006](#), nella categoria "5. Gestione dei rifiuti: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4", nonché impianti soggetti ad Autorizzazione Unica ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto o ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
 - c) impianti di trattamento delle acque reflue urbane con potenzialità superiore a 10.000 Abitanti Equivalenti (AE);
 - d) impianti di trattamento delle acque reflue urbane con potenzialità superiore a 2.000 AE che trattano anche reflui industriali o rifiuti ai sensi dell'[articolo 110 del d.lgs. 152/2006](#), esclusi i casi previsti al comma 3, lettera b), del medesimo articolo.
4. Il dipartimento competente provvede alla elaborazione del piano annuale di controllo e alla pubblicazione dei dati sul sito istituzionale della Regione Calabria, entro e non oltre trenta giorni successivi alla data delle rilevazioni effettuate.

Art. 4

(Limiti di emissione)

1. Sul territorio regionale sono fissati per i composti appartenenti alla categoria delle PFAS, i VLE allo scarico in acque superficiali. I valori limite sono indicati nell'allegato A alla presente legge e stabiliti, nel rispetto della normativa statale ed europea vigente in materia, con criteri e prescrizioni più rigidi e rigorosi, al fine di garantire un maggior controllo sulle acque superficiali del territorio della Regione Calabria. Sono fatti salvi, altresì, valori limite di emissione allo scarico maggiormente restrittivi definiti dall'autorità competente in sede di autorizzazione integrata ambientale.
2. È vietato lo scarico di reflui contenenti le PFAS sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo. Gli scarichi di acque reflue industriali contenenti PFAS che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite adottati dall'ente di governo dell'ambito, di concerto con i gestori del Servizio idrico integrato competenti in base alle caratteristiche dell'impianto, in modo che sia assicurato il rispetto dei valori limite di emissione in acque superficiali di cui al comma 1.

Art. 5

(Comitato tecnico scientifico regionale per il monitoraggio delle PFAS)

1. È istituito il Comitato tecnico scientifico regionale per il monitoraggio continuo della contaminazione da PFAS sul territorio regionale. Il Comitato ha il compito di coadiuvare e supportare le attività di monitoraggio dei PFAS sul territorio regionale. La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese. Il Comitato svolge la sua attività presso una sede individuata dal dipartimento competente, con le risorse strumentali ed umane disponibili.
2. Il Comitato, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria, dura in carica cinque anni ed è così composto:

- a) un responsabile del dipartimento competente in materia di territorio e tutela dell'ambiente o un suo delegato, con funzione di presidente;
 - b) un responsabile del dipartimento competente in materia di welfare e tutela della salute o un suo delegato, con funzione di vicepresidente;
 - c) un responsabile del dipartimento competente in materia di agricoltura e sviluppo rurale o un suo delegato;
 - d) il direttore dell'ente regionale competente in materia individuato dal dipartimento competente in materia di ambiente;
 - e) il direttore dell'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (ARRICAL) o un suo delegato;
 - f) il direttore della Società Risorse Idriche Calabresi (Sorical) o un suo delegato.
3. Il Comitato ha la facoltà di svolgere audizioni utili all'esercizio delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
4. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comitato presenta al Consiglio regionale della Calabria, una relazione comprendente la ricognizione completa ed esaustiva della situazione in merito alla presenza sul territorio regionale di PFAS e dei possibili sviluppi della stessa, per tutte le matrici interessate dalla contaminazione.
5. Il Comitato opera in piena autonomia conoscitiva e propositiva, ferme restando le competenze tecniche-operative del dipartimento competente, in materia di monitoraggio ambientale, esecuzione dei controlli e validazione dei dati analitici.

Art. 6

(Clausola d'invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Agli interventi previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ALLEGATO A
Valori-limite di emissione (VLE) per PFAS negli scarichi in acque superficiali (µg/L)

Sostanza o gruppi di sostanze	N° CAS	Valore-limite di emissione (VLE) allo scarico (µg/L)¹ dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento
Acido perfluorooctansolfonico e suoi Sali (PFOS)	1763-23-1	0,03
Acido perfluorooctanoico (PFOA)	335-67-1	0,08
Acido perfluorobutanoico (PFBA)	375-22-4	0,12
Acido perfluorobutansolfonico (PFBS)	375-73-5	0,5
Somma restanti PFAS Acido perfluoropentanoico (PFPeA) Acido perfluoro-n-nonanoico (PFNA) Acido perfluorodecanoico (PFDeA) Acido perfluoroesanoico (PFHxA) Acido perfluoro-n-eptanoico (PFHpA) Acido perfluoroundecanoico (PFUnA) Acido perfluoroesansolfonico (PFHxS) Acido perfluoro-n-dodecanoico (PFDaA)	2706-90-3 375-95-1 335-76-2 307-24-4 375-85-9 2058-94-8 355-46-4 307-55-1	0,22
Perfluoro {acetic acid, 2-[(5-methoxy-1,3-dioxolan- 4-yl)oxy]}, ammonium salt (cC6O4)	1190931-27-1	0,10
Acido dimerico dell'ossido di esafluoropropilene (HFPO-DA)	13252-13-6	0,10

Gli scarichi di acque reflue industriali contenenti PFAS che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite adottati dall'ente di governo dell'ambito, di concerto con i gestori competenti in base alle caratteristiche dell'impianto, al fine di assicurare il rispetto dei valori limite di emissione in acque superficiali.